



PROCEDURA WHISTLEBLOWING




Rev. 00
13/12/2023
Pag. 1 di 12

SOMMARIO

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RIFERIMENTI	2
4. DEFINIZIONI ²	2
5. RESPONSABILITÀ	3
6. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (C.D. "SEGNALANTE")	4
7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
8. SEGNALAZIONE ESTERNA.....	8
9. DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	8
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
11. MISURE DI AUTOTUTELA NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	9
12. TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
13. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO	10
14. REGIME SANZIONATORIO	12
15. ALLEGATI	12

EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Natura delle modifiche apportate
00	13/12/2023	Prima emissione

	Redige	Verifica	Approva
Ruolo	Conast	Gestore del canale	Legale rappresentante
Firma			



1. SCOPO

La presente procedura è adottata dalla società in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni sulle violazioni (così come meglio specificate nel par. 4) acquisite all'interno del contesto lavorativo, qualora lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali¹ che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

3. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. DEFINIZIONI²

“segnalazioni”: qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni;

“violazioni”: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali rilevanti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²; violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (rif. art. 325 del Trattato

¹ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

² Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev. 00
13/12/2023
Pag. 3 di 12

sul funzionamento dell'Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società;

“informazioni sulle violazioni”: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

“segnalazione interna”: comunicazione delle “segnalazioni” attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;

“segnalazione esterna”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna³;

“divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“segnalante”: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

“facilitatore”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“contesto lavorativo”: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

“persona coinvolta”: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

“Responsabile di gestione del canale ”: soggetto individuato dalla Società responsabile della gestione del canale e della segnalazione dotato di autonomia organizzativa e funzionale;

“ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“seguito”: l'azione ovvero le azioni avviata dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;

“riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;

“piattaforma”: canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 7) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;

“Organismo di Vigilanza (“OdV”): Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

“Modello 231”: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

“Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”): Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012;

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”): Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012.

5. RESPONSABILITÀ

Il Responsabile di gestione del canale di segnalazione, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma:

³ cfr. art. 7 del D.Lgs. 24/2023.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev. 00
13/12/2023
Pag. 4 di 12

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura e le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- condivide la segnalazione con il RPCT e l'OdV (nei casi previsti), l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

Il RPCT (nel caso di enti pubblici o qualora presente all'interno della società):

- dà seguito all'informativa/segnalazione eventualmente ricevuta dal Responsabile di gestione del canale, istruendola a norma del PTPCT in vigore;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

L'OdV (qualora presente all'interno della società a seguito dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01):

- dà seguito all'informativa/segnalazione eventualmente ricevuta dal Responsabile di gestione del canale, istruendola a norma del D. Lgs. 231/2001 e del MOGC in vigore;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il rappresentante legale:

- interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il CDA:

- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto da CCNL, regolamento interno o, dove presente, dal sistema sanzionatorio del Modello Organizzativo 231;
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante.

6. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (C.D. "SEGNALANTE")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti (pubblici e privati);
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;

- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma Segnalazioni Whistleblowing accessibile al link <https://azzurracoop.conastwb.eu/#/>.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante mediante la piattaforma stessa, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile di gestione del canale")

La gestione del canale interno è affidata ad un soggetto in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato. L'assunzione di tale incarico è formalizzata attraverso una specifica nomina (modulo **Lettera di nomina per Responsabile di gestione del canale**).

Il responsabile della gestione del canale e della segnalazione *agisce in via esclusiva* per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma.

7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione della Società è appoggiato ad una piattaforma informatica esterna raggiungibile attraverso il link precedentemente indicato, è web-based e fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un **codice alfanumerico di 16 caratteri** (codice identificativo della segnalazione), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.

La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo ai soggetti autorizzati. Il responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con *scadenza ogni 6 mesi*. La password policy è aderente alle best practices internazionali. La piattaforma invia al Responsabile di gestione del canale dei promemoria circa segnalazioni non lette o aggiornate.

I dati relativi alle segnalazioni verranno conservati per *non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione*; a scadenza la piattaforma procede automaticamente alla cancellazione



dei dati. È fatta salva la possibilità di difesa dei diritti del Titolare del trattamento in tutte le sedi, in particolare nel caso eventuali pendenze giudiziarie.

Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. La Società, in qualità di titolare del trattamento attraverso il canale di segnalazione interna è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).

7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione

- 1) Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato.
- 2) Il segnalante attiva la segnalazione in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato attraverso il link sopra indicato, o in modalità orale richiedendo un incontro con il Responsabile di gestione del canale, a mezzo della suddetta piattaforma.
 - a. Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il Responsabile di gestione del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del Responsabile di gestione del canale, tramite la redazione di un verbale che il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare tramite relativa sottoscrizione (modulo **Verbale segnalazione orale**).
 - b. La segnalazione orale può avvenire anche attraverso il caricamento di files audio nel form guidato del canale scritto.
- 3) La ricezione della segnalazione da parte del soggetto Responsabile di gestione del canale avvia il processo di gestione delle segnalazioni.

Il Responsabile di gestione del canale procede alla sua lavorazione secondo il flow chart di processo predefinito di seguito descritto.
- 4) Alla ricezione della segnalazione, la *piattaforma provvede automaticamente* a comunicare al segnalante la ricezione della segnalazione (tramite l'attribuzione del *codice univoco della segnalazione*), assolvendo così all'obbligo di invio di un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione come previsto dal D.Lgs. 24/2023.

La piattaforma invia dei promemoria al Responsabile di gestione del canale ricordando della presenza di segnalazioni non lette o aggiornate.
- 5) Il Responsabile di gestione del canale procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e che:



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev. 00
13/12/2023
Pag. 7 di 12

- a. il contenuto della segnalazione sia riferito all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerente del contenuto della segnalazione)
 - b. sia verificabile in base alle informazioni fornite.
- 6) Il Responsabile di gestione del canale, verificata l'inerente della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa, qualora siano presenti all'interno dell'organizzazione i soggetti indicati, nel rispetto del principio di riservatezza:
- a. il RPCT per valutare la rilevanza della segnalazione rispetto alle previsioni del PTPCT in vigore;
 - b. l'Organismo di Vigilanza per valutare la rilevanza ex del D. Lgs. 231/01 della segnalazione;
- al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dei suddetti soggetti rispetto al modo con cui gestire la segnalazione.
- Qualora la segnalazione non sia inerente, il Responsabile di gestione del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione. Il responsabile, garantendo il rispetto del principio di riservatezza, condivide l'informativa con la società.
- Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il Responsabile di gestione del canale contatterà il segnalante tramite la piattaforma. Se il segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il Responsabile di gestione del canale procede con l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al segnalante. Qualora sia necessario il trasferimento esternamente alla piattaforma dei dati, in particolare dati personali del segnalante, il Responsabile di gestione del canale richiede esplicito consenso al Segnalante tramite la piattaforma stessa.
- 7) Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il Responsabile di gestione del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.
- a. In caso si tratti di violazioni rilevanti ai sensi del PTPCT o del D. Lgs. 231/01, il Responsabile di gestione del canale comunica, qualora viga l'obbligo all'interno della società della presenza dei soggetti indicati, rispettivamente al RPCT o all'Organismo di Vigilanza gli esiti dell'indagine. Il RPCT e l'OdV, nell'ambito della loro autonomia operativa, valutano l'esito ricevuto e, qualora la segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti e adottano le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare previsto nel Modello Organizzativo 231 e nel PTPCT.
 - b. Per le segnalazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni ex D. Lgs. 231/01, il Responsabile di gestione del canale, valuterà, caso per caso, con la Società se e quale funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza.
- 8) In caso di *diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado*, la società procede con un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.
- Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al soggetto competente dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al par. 7.2. La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev. 00
13/12/2023
Pag. 8 di 12

Nel caso di involontaria trasmissione della segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

7.7 Obblighi di informazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono messe a disposizione a favore del personale della società attraverso i normali canali informativi aziendali (ad es. esposte nei luoghi di lavoro, nella cartella intranet della società, sul sito web aziendale, cc.) e rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale. La Società attiva il proprio canale di segnalazione interna, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

Al ricorrere delle seguenti condizioni, il segnalante potrà procedere con una segnalazione ad ANAC tramite canale esterno:

- nel caso in cui nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- quando il segnalante ha già inoltrato una segnalazione interna ancorché essa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che inoltrando una segnalazione interna, alla stessa non è dato efficace seguito ovvero che la stessa, di per sé, determinerà una ritorsione nei suoi confronti;
- nel caso in cui il segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l'ANAC secondo le modalità e le procedure opportunamente adottate (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una segnalazione interna ovvero esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono:

- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. MISURE DI AUTOTUTELA NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La misura si applica in caso di affidamento dell'incarico di *gestore del canale* di segnalazione whistleblowing ad *uno o più soggetti interni alla società*.

La misura è posta in essere per garantire l'autotutela della società nel caso segnalazione di whistleblowing che ha come *soggetto che ha posto in atto illeciti una delle persone incaricate della gestione del canale*.

Nel caso di affidamento dell'incarico di gestione delle segnalazioni ad un ufficio o team composto da più soggetti, i soggetti non coinvolti nella segnalazione informano tempestivamente da direzione aziendale che provvede a:

- comunicare alla persona interessata l'interruzione dell'incarico;

- richiedere all'amministratore di sistema del canale informatico di segnalazione il blocco dell'accesso al sistema da parte della figura interessata, anche attraverso il tempestivo cambio delle password di accesso.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto unico, al fine di mettere in atto le misure di autotutela, il gestore singolo del canale è tenuto ad inviare tale informazione alla direzione aziendale ed autosospendersi dall'incarico. La direzione aziendale mette in atto le misure generali precedentemente indicate. Come ulteriore strumento è richiesto al gestore unico del canale di inviare un report periodico alla direzione aziendale sulle segnalazioni ricevute in modo che quest'ultima sia sempre a conoscenza di eventuali situazioni particolari.

Nel caso di sospensione dall'incarico di una persona incaricata della gestione del canale questa è da considerarsi permanente. La direzione aziendale valuterà l'affidamento dell'incarico ad una figura sostitutiva compatibile.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è resa disponibile, con obbligo di presa d'atto, all'interno del canale di segnalazione ed eventualmente integrata attraverso documenti specifici predisposti dalla società.

In caso di necessità di rivelare l'identità del soggetto segnalante a soggetti diversi rispetto a quelli preposti a ricevere e gestire la segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso.

13. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. paragrafo 7.3), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.



12.1 Divieto di ritorsione

I soggetti enumerati nel par. 5 *non possono subire alcuna ritorsione*. A titolo informativo e non esaustivo si considerano “ritorsioni”:

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l’adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie;
- l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate.

L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

12.2 Misure di sostegno

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell’elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale”) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.



12.3 Limitazione di responsabilità del segnalante

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

14. REGIME SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio adottato dalla Società nei confronti di coloro che l'organizzazione accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancate istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni,
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia,
- violazione della presente procedura,

si applica in funzione nella normativa cogente, di quanto previsto da CCNL, e, dove presente, regolamento interno o sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/01.

15. ALLEGATI

Lettera di nomina per Responsabile di gestione del canale

Verbale segnalazione orale